

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 1 agosto 2024, n. 204

Istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. e art.5 del D.Lgs 28/2011 e ss.mm.ii, alla costruzione e all'esercizio di: - un impianto di digestione anaerobica per la produzione di gas naturale di biometano della capacità pari a 1500 Smc/h, alimentato da alghe e sottoprodotti di origine agricola, sito nei comuni di Mesagne (BR) e Brindisi (BR); - metanodotto denominato "Allacciamento Algae&Algae S.r.l. - PDC Biometano DN 100 (4") - DP 75 bar", localizzato al Foglio di mappa 4 - particella 3 del Comune di Mesagne (BR), connesso al metanodotto Palagianò-Brindisi Sud. Proponente: Società Agricola Algae & Algae a.r.l. con sede legale in Basiglio (MI) in via Cristoforo Colombo n. 142, C.F. e P. IVA 11390170964.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica Ing. Francesco Corvace, su istruttoria del funzionario ing. Palmarita Oliva,

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 34 del 27 aprile 2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del Decreto-Legge 30 aprile 2022 n. 36 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- D.L. 2 marzo 2024, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56.;
- IL D.M. 21 giugno 2024, di disciplina delle aree idonee e degli obiettivi da conseguire per le energie rinnovabili, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio.

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER; in particolare per gli impianti a biometano si richiama l’art.8 bis del predetto decreto.
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:

- è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui “ nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”.
- è stato rivisto l’Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con Deliberazione di Giunta Regionale del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con Deliberazione di Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. 997 “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell’incremento della produzione e dell’uso delle fonti rinnovabili.

RILEVATO CHE:

- la **Società Agricola Algae & Algae a.r.l.** (di seguito anche “società” o “proponente” o “istante”) – con sede legale in Basiglio (MI) alla via Cristoforo Colombo n. 142, con nota del 07/03/2022, acquisita agli atti della Sezione regionale con il prot. n. 1952 del 08/03/2022, presentava istanza telematica di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n.387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di gas naturale di biometano della capacità pari a 1500 Smc/h, alimentato da alghe e sottoprodotti di origine agricola, sito nei Comuni di Mesagne (BR) e Brindisi (BR), nonché delle opere ed infrastrutture connesse;
- in ordine alle opere di connessione, la società SNAM Rete Gas S.p.A., con nota prot.n. ORIMER/ CONALL/1583 del 10/12/2021, proponeva la soluzione di connessione per il progetto de quo, offerta valida sino al 10/09/2022, risultata non accettata dalla Algae & Algae a.r.l.;
- con nota prot. n. 3940 del 12/05/2022, la Sezione Transizione Energetica, esaminata la documentazione

caricata dalla istante sul portale regionale, accertata la propria competenza a mente dell'art.8 bis, comma 1, lettera b) del D Lgs 28/2011, trasmetteva la richiesta di integrazione documentale, invitando la medesima al suo deposito nel termine di 30 giorni dall'avvenuto ricevimento;

- la proponente, con nota del 26/09/2022, acquisita agli atti con il prot. n. 9552 del 26/09/2022, comunicava di aver provveduto a caricare sul portale telematico la documentazione integrativa richiesta. La Sezione precedente, in esito alla disamina della summenzionata documentazione integrativa, con nota prot. n. 11038 del 25/10/2022, comunicava la presenza di ulteriori anomalie formali a cui la società riscontrava, depositando per il tramite del portale telematico regionale, la documentazione di cui alle note acquisite agli atti con prot. n. 11412 del 06/11/2022 e prot. n. 14998 del 23/12/2022;
- a valle della ulteriore verifica condotta sulla documentazione integrata, l'Ufficio regionale, preso atto della persistenza di anomalie formali, considerata altresì, la necessità di acquisire, relativamente alle opere di connessione, una valida offerta tecnico – economica da parte di SNAM in luogo di quella in atti oramai perentoria, sollecitava Algae & Algae a.r.l. a provvedere al suo rinnovo ovvero al rilascio di una nuova ulteriore offerta; pur in assenza della conclusione favorevole della verifica dei contenuti minimi dell'istanza, come previsto dal punto 2.2 della D.G.R. 3029/2010 ovvero punto 13 del D.M. 10/09/2010, anche in considerazione del lungo tempo intercorso senza che la proponente abbia provveduto alla definizione del progetto definitivo dell'impianto in oggetto, con nota prot. n. 1576 del 27/01/2023, comunicava il formale avvio del procedimento. Con la medesima nota, nel convocare la conferenza di servizi per il giorno 16/02/2023 alle ore 11:00, da celebrarsi in modalità videoconferenza, l'istante era invitata a produrre la documentazione, ivi dettagliata, nel termine di 10 giorni antecedente alla stabilita Conferenza di Servizi in mancanza della quale la prevista riunione non sarebbe stata celebrata;
- in esito alla verifica condotta sul portale telematico regionale della documentazione richiesta con la nota prot. n. 1576 del 27/01/2023, accertato il suo mancato deposito, l'Ufficio regionale, confermava la mancanza dei requisiti necessari per l'ammissibilità dell'istanza ex D.G.R. 3029/2010. La convocata riunione sarebbe, pertanto, stata celebrata in ossequio a quanto previsto dalla L. 241/1990 e s.m.i. con riferimento al termine perentorio del procedimento ivi statuito;
- successivamente, la Provincia di Brindisi con nota prot. n. 5524 del 15/02/2023 informava il Servizio precedente che su segnalazione del Comune di Mesagne, "*[...] la nota di convocazione non è pervenuta in quanto riportata erroneamente la seguente pec: protocollo@cert.provincia.brindisi.it, invece di quella corretta provincia@pec.provincia.brindisi.it.*"
- nel corso della seduta della **prima Conferenza di Servizi del 16/01/2023**, celebrata in modalità video conferenza, l'Ufficio regionale, dato atto della nota trasmessa dalla Provincia di Brindisi di cui al prot. n. 5524 del 15/02/2023, rilevava che la convocazione di cui alla nota 1576 del 27/01/2023 risultava trasmessa al corretto dominio di posta certificata della Provincia pur non consegnata in quanto l'indirizzo riportato (protocollo@pec.provincia.brindisi.it) nella rubrica regionale era inesistente così come rilevato dal certificato di mancata consegna. La società, in apertura dell'incontro, riferiva dell'intervenuto parere favorevole del Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi. In considerazione di quanto comunicato rispettivamente dall'Arpa Puglia – DAP di Brindisi, dal Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, e dalla Snam Rete Gas, al fine di consentire alla proponente di poter provvedere alla produzione della documentazione integrativa richiesta dall'Arpa e da SNAM, oltretutto alla formalizzazione dell'istanza ex art. 7 della L.R. 20/2009 per il rilascio del provvedimento paesaggistico, l'Ufficio precedente accoglieva positivamente la richiesta di sospensione di 60 giorni del procedimento formalizzato dalla società disponendo per una nuova convocazione della Conferenza di Servizi allo spirare del periodo sospensivo concesso. Il verbale della citata seduta veniva notificato con nota prot. n. 3402 del 24/02/2023;
- con nota dell'08/03/2023, acquisita in pari data con il prot. n. 4253, la società formalizzava la richiesta di convocazione di un tavolo tecnico da avviare con Arpa Puglia – DAP di Brindisi a cui la Sezione regionale riscontrava con nota prot. n. 4524 del 15/03/2023 precisando che si sarebbe proceduto a convocare una nuova seduta della Conferenza di Servizi, successivamente allo spirare del termine di sospensione concesso, sede deputata per fornire i chiarimenti e/o integrazioni richiesti, dall'ARPA Puglia – DAP di Brindisi con la nota prot. n. 8494 del 07/02/2023:

- in riscontro a quanto richiesto dagli Enti nella seduta di Conferenza di Servizi del 16/02/2023, la proponente, con nota del 21/04/2023, acquisita al prot. n. 7098 del 21/04/2023, comunicava di aver provveduto al caricamento della documentazione integrativa sul portale regionale;
- in esito alla verifica della documentazione integrativa trasmessa, l'Ufficio regionale accertava che la società aveva provveduto a revisione il progetto, in adeguamento al D.M. 15/09/2022 e Regole Applicative del GSE, nonché in recepimento delle prescrizioni indicate da ARPA Puglia (cfr. elaborato: "2023.03.30 Relazione Descrittiva Generale rev 02") e di quanto rappresentato dal Comune di Mesagne. Preso atto delle modifiche così apportate nonché della presenza di ulteriori anomalie, peraltro già segnalate con nota prot. n. 9483 del 01/06/2023, invitava la società a fornire opportuni chiarimenti ovvero ulteriore documentazione integrativa; contestualmente provvedeva a convocare una nuova riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 15/06/2023 sempre in modalità videoconferenza, assegnando, il termine di 5 giorni, dal ricevimento della citata nota, per adempiervi;
- con nota del 02/06/2023, acquisita al prot. n. 9558 del 02/06/2023, l'istante informava la Sezione precedente che avrebbe provveduto al deposito di quanto sopra richiesto. Da una verifica condotta dall'Ufficio, sul portale telematico regionale, si evidenziava che la Società, in data 09/06/2023, aveva provveduto a depositare gli elaborati richiesti nonché ulteriore documentazione ad integrazione e aggiornamento di quelli in precedenza prodotti;
- nel corso della seduta della **seconda Conferenza di Servizi del 15/06/2023**, celebrata in modalità videoconferenza, la Sezione regionale, in considerazione di quanto comunicato rispettivamente dall'Arpa Puglia – DAP di Brindisi, dal Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, dalla Provincia di Brindisi e dalla Snam Rete Gas, reiterava l'invito, rivolto alla Società, a produrre la documentazione integrativa richiesta secondo le modalità segnalate dagli Enti citati. Sul punto, la Società si impegnava a darvi seguito con integrazioni ed aggiornamenti degli elaborati tecnico-progettuali rese necessarie per le modifiche tecnologiche apportate al progetto. Infine con riferimento ai rilievi mossi dall'ARPA Puglia – DAP di Brindisi la medesima chiedeva la convocazione di una nuova seduta conferenziale, da fissarsi entro 20 giorni, il tempo necessario a soddisfare le richieste di chiarimento pervenute dall'Arpa sì da poter ottenere il parere favorevole in seno al procedimento di A.U. Il Responsabile del procedimento si rendeva disponibile ad indire una conferenza di servizi ristretta ai soli soggetti con competenze ambientali solo allorquando si fosse resa necessaria sulla scorta dei contenuti del parere atteso dall'Agenzia regionale, fermo restando la necessità di indire una Conferenza di Servizi plenaria a valle di detto confronto ristretto ai contenuti e alle prescrizioni ambientali nonché ad avvenuto riscontro, da parte dell'istante, alle diverse richieste intervenute, per le quali veniva assegnato il termine di 30 giorni a far data dalla trasmissione del verbale della celebrata seduta. Il verbale della sopraindicata riunione veniva trasmesso con nota prot. n. 10570 del 30/06/2023;
- da una verifica autonoma condotta sul portale telematico regionale, l'Ufficio precedente rilevava che l'istante aveva provveduto al deposito della documentazione integrativa, tra il 03/08/2023 e il 07/08/2023, prodotta in riscontro ai rilievi mossi dagli Enti intervenuti nel corso della precedente seduta di conferenza; pertanto, posto l'obbligo di concludere il presente procedimento, convocava con nota prot. n. 12350 del 31/08/2023 una nuova riunione di conferenza di servizi per il giorno 11/09/2023, ore 11:00, da tenersi in modalità videoconferenza, invitando la società all'aggiornamento di tutta la documentazione progettuale resosi necessario alla luce delle modifiche apportate al progetto, come dettagliatamente riportato nella precedente nota prot. n. 9483 del 01/06/2023. Alla medesima nota, la Sezione allegava, a vantaggio degli Enti/Amministrazione in indirizzo, il contributo reso da ARPA Puglia 3 DAP di Brindisi (rif. prot. n. 49962 del 13/07/2023) pervenuto a valle della precedente seduta di conferenza di servizi ed anticipato, a mezzo mail, alla società proponente il 18/07/2023;
- nel corso della seduta della **terza Conferenza di Servizi dell'11/09/2023**, previa lettura e discussione sui pareri di competenza rilasciati dai partecipanti alla Conferenza, il Comune di Brindisi evidenziava la difficoltà a visualizzare sul portale telematico la documentazione depositata dalla società, a fronte della quale quest'ultima si rendeva immediatamente disponibile alla trasmissione degli elaborati a tutti gli enti che avevano manifestato difficoltà di accesso. Con riferimento a quanto comunicato dall'Arpa Puglia

3 DAP di Brindisi con la nota prot. n. 49962 del 13/07/20023, allegata alla nota di convocazione della riunione, si invitava la società a fornire evidenza dell'avvenuto riscontro della stessa. Infine, l'Ufficio regionale, sentita per le vie brevi la Provincia di Brindisi, al fine di rendere univoco il ruolo della Sezione Transizione Energetica, quale unica autorità procedente per il titolo autorizzativo, sollecitava la società al ritiro dell'istanza di AUA impropriamente formalizzata presso il SUAP di Mesagne, non competente in relazione all'AU rimanendo in attesa del provvedimento definitivo della Provincia di Brindisi in ordine alla compatibilità dell'intervento. In ultimo, con riferimento alle opere di mitigazione ex D.M. 10/09/2010, la Sezione regionale sollecitava la partecipazione degli Enti, territorialmente competenti, al fine di provvedere all'adozione delle citate opere di mitigazione, anche alla luce della intervenuta L.R. 28/2022 entro la successiva Conferenza di Servizi, unica sede deputata alla finalizzazione dei termini di dette misure compensative. Con nota prot. n. 13299 del 02/10/2023 veniva trasmesso il verbale della suddetta conferenza e si provvedeva a convocare una nuova seduta per il giorno 20/10/2023 ore 11:00 sempre in modalità videoconferenza. Alla citata nota si allegavano gli elenchi degli elaborati depositati dalla società, al fine di agevolare la compiuta individuazione degli stessi, utili per il rilascio del parere definitivo di competenza degli enti partecipanti al procedimento amministrativo;

- nel corso della seduta della **quarta Conferenza di Servizi del 20/10/2023**, previa lettura e discussione dei pareri intervenuti, per il Comando Provinciale dei VV.FF., il Direttore Coordinatore Speciale dott. Galluzzo Roberto, a seguito della visualizzazione della documentazione prodotta dalla Società, confermava in massima parte il parere già rilasciato integrando con una ulteriore previsione da acquisire in fase di progetto esecutivo. Il proponente con riferimento all'utilizzo agronomico del digestato, dichiarava di non aver richiesto e di non prevedere lo spandimento del digestato, quanto piuttosto, la necessità di acquisire, dalla Provincia di Brindisi, la qualifica di produttore di ammendante, in quanto l'impianto prevede la produzione di ammendante a scopo fertilizzante. Sul punto, l'Autorità procedente auspicava un approfondimento al fine di valutare l'opportunità di ricomprendere nella Autorizzazione Unica anche tale autorizzazione settoriale, ove necessaria, con relativa istruttoria a cura dello stesso ente provinciale. Diversamente, il proponente avrebbe dovuto impegnarsi a non ricorrere, in fase di esercizio, all'utilizzo agronomico dell'ammendante ricavato dal digestato. In merito agli obblighi di cui alla L.R. n. 28/2022, la Società informava di aver raggiunto un accordo con il Comune di Mesagne che quest'ultimo avrebbe provveduto a ratificare. A conclusione delle attività sopra indicate, il responsabile del procedimento si riservava sulla possibilità di convocare una nuova riunione della Conferenza di Servizi precisando che i pareri ancora attesi avrebbero potuto concorrere alla definizione positiva del procedimento solo se resi in termini favorevoli o favorevoli con prescrizioni, poiché ulteriori modifiche del layout dell'impianto e del processo, avrebbero comportato la necessità di riacquisire i nulla osta degli Enti. Pertanto, qualora il parere paesaggistico avrebbe richiesto variazioni di layout, ciò sarebbe stato inteso come parere negativo e pertanto l'autorizzazione paesaggistica (o altro titolo equivalente) non sarebbe stata conseguibile se non, al ricorrerne delle circostanze, in deroga al PPTR. Il verbale della predetta seduta veniva trasmesso con nota prot. n. 14501 dell'08/11/2023;
- Successivamente la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, trasmetteva, con nota prot. n. 10031 del 04/12/2023, acquisita agli atti del procedimento regionale con il n. 15390/2023, l'esito dell'attività istruttoria. Pertanto la Sezione procedente, con nota prot. n. 25448 del 17/01/2024, convocava la nuova riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 29/01/2024 ore 11:00 in modalità videoconferenza, e in tale circostanza invitava il proponente ad aggiornare sul portale telematico, il layout di progetto così come proposto all'esame della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di cui alla nota del 15/11/2023, acquisita al prot. n. 14805 del 16/11/2023;
- nel corso della seduta della **quinta Conferenza di Servizi del 29/01/2024**, la Società veniva invitata ad aggiornare sul portale telematico regionale, il layout di progetto così come proposto all'esame della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di cui alla nota del 15/11/2023 (acquisita al prot. n. 14805 del 16/11/2023). La riunione veniva aggiornata ad altra data utile, attesa la divergenza tra Provincia di Brindisi, che aveva rassegnato la propria posizione favorevole con prescrizioni, giusta comunicazione di cui al prot. n. 34708 del 19/10/2023, ed Arpa Puglia che aveva trasmesso evidenza di una istruttoria

parziale, nelle more di una definizione da parte del Centro Regionale Aria che aveva richiesto “[...] di ripetere la simulazione utilizzando la procedura corretta per il calcolo dell’input emissivo[...]”, nota rif. prot. n. 3911 del 22/01/2024. La seduta veniva aggiornata ad altra data utile avente come ordine del giorno la definizione dell’istruttoria ambientale a sostegno dell’idoneità sotto tale profilo della proposta progettuale. Con nota prot. n. 59044 del 02/02/2024, l’Ufficio regionale trasmetteva il verbale della citata riunione e contestualmente convocava la sesta riunione di conferenza di servizi per il giorno 09/02/2024, da celebrarsi in modalità videoconferenza;

- nel corso della seduta della **sesta Conferenza di Servizi del 09/02/2024**, i rappresentanti dell’ARPA Puglia, intervenuti alla seduta, a valle del contraddittorio intercorso con il proponente, confermavano di poter concludere l’attività istruttoria rispetto agli effetti emissivi dell’impianto e al rispetto dei criteri di cui alla L.R. 32/2018 e s.m.i. rinviando alla trasmissione di un proprio contributo comprensivo di prescrizioni a chiusura dell’incontro. La Provincia di Brindisi, inoltre, preso atto che la modifica del layout progettuale non aveva subito modifiche rispetto alle valutazioni condotte dall’Ente, come dichiarato in seduta dalla proponente, confermava la propria posizione di merito, favorevole, espressa già con nota prot. n. 34708 del 19/10/2023. Al fine di consentire alla Sezione regionale il prosieguo dell’iter procedimentale incardinato, il Responsabile del Procedimento invitava la Società, come già richiesto nella precedente seduta di conferenza, ad allineare gli elaborati anche in relazione all’ultimo layout di impianto così come richiesto dalla Sezione precedente con la nota prot. n. 25448 del 17/01/2024 e dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. n. 10031 del 04/12/2023;
- la Sezione Transizione Energetica con nota prot. n. 93340 del 21/02/2024 trasmetteva il verbale della riunione di conferenza di servizi del 09/02/2024. Con suddetta nota la Sezione comunicava la ricezione degli ulteriori pareri pervenuti ed invitava la Società a trasmettere la documentazione ivi indicata;
- ai fini della formalizzazione del procedimento, nello specifico per le opere di rete e i relativi elaborati grafici depositati dalla Società a valle della conferenza decisoria del 09/02/2024 (allaccio SNAM), con nota prot. n. 312154 del 21/06/2024 la Sezione regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 bis, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., indiceva la Conferenza di Servizi semplificata e in forma asincrona per l’acquisizione, entro il termine di 15 giorni, dei pareri/determinazioni delle Amministrazioni e degli Enti potenzialmente interessati per il rilascio del provvedimento fissando per il 10/07/2024 l’eventuale riunione in simultanea in assenza dei presupposti di cui al comma 5 dell’art. 14 bis della L. n. 241/90;
- Gli elaborati messi nelle disponibilità degli enti convocati per la conferenza di servizi ineriscono alle opere di rete Snam e, in particolare, il metanodotto denominato “Allacciamento Algae&Algae S.r.l. – PDC Biometano DN 100 (4”) – DP 75 bar”;
- a seguito della nota prot. n. 312154 del 21/06/2024, di convocazione della Conferenza di Servizi semplificata e in forma asincrona, con cui sono state comunicate le modalità di intervento a favore degli enti coinvolti nel procedimento, pervenivano, entro la data dell’8 luglio 2024 i pareri sotto elencati:
 - ARPA, nota prot. 52608 del 28/06/2024 (acquisita al prot. n. 326473 in pari data), con cui comunicava di esprimere parere favorevole;
 - Acquedotto Pugliese, nota prot. 44597 del 01/07/2024 (acquisita al prot. n. 329103 in pari data), con cui comunicava che le aree interessate dagli interventi previsti in progetto, non interferiscono con alcuna opera acquedottistica del Servizio Idrico Integrato e pertanto esprimeva il proprio nulla-osta per la realizzazione delle opere;
 - Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Autorità Idraulica, nota prot. n. 343313 del 08/07/2024 (acquisita in pari data), con cui comunicava l’assenza di occupazioni, attraversamenti e/o usi delle aree del demanio idrico e pertanto la non sussistenza di competenze specifiche dello Servizio.
- alla luce dei pareri, non ostativi, pervenuti, ricorrendo le circostanze di cui al comma 5 dell’art. 14 bis della legge 241/90 in ordine alla semplificata, la Sezione Transizione Energetica riteneva conclusa in senso favorevole la Conferenza di Servizi accertando la ricorrenza dei presupposti della pubblica

utilità dell'intervento e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con riguardo alle sole aree interessate dalle opere di connessione alla Rete gas;

- con nota prot. n. 348849/2024 del 09/07/2024, l'Ufficio regionale provvedeva a trasmettere il verbale di Conferenza di Servizi semplificata in forma asincrona relativamente alle opere di rete (allaccio SNAM) e determinazione conclusiva dei lavori. Con la medesima nota comunicava che, successivamente alla seduta, era pervenuta dichiarazione sottoscritta dalla società confermativa dell'attestazione notarile relativa alla disponibilità delle aree, depositata sul portale istituzionale regionale in data 22/12/2022, e pertanto della non necessità di provvedere a immissione in possesso per il tramite di procedure espropriative delle aree funzionali alla connessione alla Rete (rif. nota prot. n. 347007 del 09/07/2024). Pertanto, in ragione delle risultanze prodotte, attestava la conclusione dei lavori istruttori svoltisi in sede conferenziale, ai fini dell'accertamento delle condizioni utili per il rilascio del titolo autorizzativo finale dell'opera.
- con nota prot. n. 361910 del 16/07/2024, questa Sezione Transizione Energetica, nella persona del Responsabile del Procedimento, **comunicava la conclusione dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo ex art.12 del D Lgs 387/2003**, all'esito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi sopra citata, per la costruzione e l'esercizio di:
 - impianto di digestione anaerobica per la produzione di gas naturale di biometano della capacità pari a 1500 Smc/h, alimentato da alghe e sottoprodotti di origine agricola, sito nei comuni di Mesagne (BR) e Brindisi (BR);
 - metanodotto denominato "Allacciamento Algae&Algae S.r.l. – PDC Biometano DN 100 (4") – DP 75 bar" localizzato al Foglio di mappa 4 – particella 3 del Comune di Mesagne (BR);
 - delle infrastrutture strettamente indispensabili.
- con nota del 22/07/2024, acquisita agli atti del procedimento con il prot. n. 376096 del 24/07/2024, la società trasmetteva la documentazione propedeutica al rilascio del titolo autorizzativo nonché l'Atto Unilaterale d'Obbligo, firmato, digitalmente, dall'Amministratore Unico, in data 23/07/2024.

PRESO ATTO delle note e pareri valutati ed acquisiti dell'ambito della Conferenza di Servizi quivi riportati in **stralcio** (si rimanda agli atti amministrativi originali per più esaustivo riferimento, ndr):

- **Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti per le Province di Brindisi e Lecce, nota prot. n. 1411-P del 17/01/2022**

"[...] si attesta che sulle aree interessate dall'intervento non risultano procedimenti di tutela in itinere secondo le disposizioni contenute nella Parte seconda, Titolo I, Capo I del D.lgs. n.42/2004, fatte salve tutte le misure cautelari e preventive a termini dell'art.28, comma 4 e di tutela previste dall'art.142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d) e 157 del sopra citato decreto legislativo".

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali - Divisione VIII – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, nota prot. n. 175583 dell'08/09/2023**

"In riferimento alla nota della Regione Puglia, prot. 12350 del 31/08/2023 protocollata da questo Ufficio in pari data al n. 170345, considerata l'attività in conto terzi, si invita codesta società, al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione per l'impianto di cui all'oggetto, a produrre quanto richiesto nel modello allegato comprensivo di istruzioni".

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Divisione VIII – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale, nota prot. n. 154012 del 28/09/2023 e n. 030194 del 16/02/2024**

“Nell’ambito di procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di autorizzazioni all’esecuzione di opere soggette ai disposti dell’art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, di competenza di codeste Amministrazioni, risulta necessario, ai fini dell’eventuale coinvolgimento di questa Sezione UNMIG, accertare preliminarmente che il progetto interferisca con attività minerarie di competenza dell’Ufficio stesso (permessi di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi)”.

- **Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile- Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Brindisi, nota prot. n. 2473 dell’08/02/2022**

*“In relazione al procedimento amministrativo inerente l’oggetto, esaminato lo specifico progetto da parte del Funzionario Istruttore Tecnico, si rileva che lo stesso è **conforme** alle norme di prevenzione incendi precisando che il suddetto parere è **subordinato** all’osservanza delle prescrizioni di cui appresso:*

- a. siano rispettate le distanze di sicurezza prescritte dal D.M. 16/04/2008 e dal punto 2.9 dell’allegato tecnico al D.M. 03/02/2016, con particolare riguardo alle linee elettriche aeree;*
- b. sia garantita la protezione degli elementi pericolosi dell’impianto con apposita rete idrica antincendio, in conformità al D.M. 20/12/2012;*
- c. sia rispettato il Titolo XI del D.Lvo 81/’08 s.m.i. (ATEX);*
- d. sia garantita la protezione dalle scariche atmosferiche;*
- e. adempimenti di cui al DPR 462/2001 (impianti elettrici, collegamenti di terra, ATEX);*
- f. gli impianti di protezione attiva siano conformi al D.M. 20/12/2012;*
- g. tutti gli impianti siano progettati e realizzati secondo la regola dell’arte e la normativa vigente;*
- h. siano fatti salvi i diritti di terzi.*

I lavori dovranno essere eseguiti, in conformità a quanto illustrato nel progetto approvato, e per quanto non rilevabile, nel rispetto dei criteri generali e delle norme di prevenzione incendi vigenti”.

- **Successivamente, il Comando provinciale Vigili del Fuoco - Brindisi trasmetteva, con nota n. 16495 del 27/10/2023, il parere di conformità condizionato alle prescrizioni di cui appresso:**

- a. “Devono essere integralmente rispettate le prescrizioni di cui alla nota di questo Comando prot. n° 2473 del 08.02.2022 che si allega in copia;*
- b. gli accumulatori pressostatici e i relativi digestori, devono essere conformi al punto 2.11 –lett.c) del D.M 3 febbraio 2016, con particolare riguardo alle prescrizioni previste per le capacità di accumulo superiore a 500 m3 (rilevazione fuga gas, rilevazione perdita di tenuta e impianto svuotamento rapido).*

I lavori dovranno essere eseguiti, in conformità a quanto illustrato nel progetto approvato, e per quanto non rilevabile, nel rispetto dei criteri generali e delle norme di prevenzione incendi vigenti, con particolare riferimento a quelle di cui al D.M. 3 Febbraio 2016. Resta in capo al datore di lavoro, individuabile nel titolare dell’attività, la responsabilità dell’adempimento delle disposizioni di cui al D.Lvo 81/’08 e ss.mm. ii.

La documentazione tecnica prodotta, timbrata e vistata da questo Comando per la conformità, risulta trattenuta agli atti dell’Ufficio.

A lavori ultimati e comunque prima dell’esercizio dell’attività, dovrà essere presentata, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DPR 01.08.2011 n.151, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, (S.C.I.A.), completa della prevista documentazione e di quella richiesta, al fine dell’effettuazione dei controlli di cui all’art. 4.”

- **Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, nota prot. n. 10031 del 04/12/2023**

“Con riferimento al progetto in oggetto, si riscontra la nota del 15/11/2023, in atti al prot. nr_puglia/

AOO_145/PROT/23/11/2023/9754, con cui la società *Algae& Algae S.a.r.l* ha comunicato una ulteriore revisione progettuale, escludendo dalle aree perimetrare come beni paesaggistici (BP) "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche" di cui all' art 142, comma 1, lett. c, del Codice, qualsiasi opera edilizia, inclusa la recinzione, come di seguito rappresentato [...].

Richiamate le disposizioni di cui agli articoli 89, 90 e 91 delle NTA del PPTR per cui:

- gli interventi che comportino modificazione dello stato dei luoghi sui beni paesaggistici sono subordinati ad autorizzazione paesaggistica (art. 90);
- gli interventi che comportino modifica dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti come individuati all'art. 38 co. 3.1, e/o che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzati sono subordinati ad accertamento di compatibilità paesaggistica (art.91).

Considerate le attestazioni presenti sul sistema puglia, di esclusione dell'impianto da procedure di compatibilità ambientale (verifica di VIA e VIA), le ulteriori integrazioni documentali con cui è stata comunicata la riconfigurazione delle aree di impianto, con esclusione di qualsiasi interferenza con beni ed ulteriori contesti di paesaggio di cui all'art. 38 delle NTA del PPTR. Si comunica che non si ravvisano profili di competenza."

- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 16940 del 03/10/2023**

"[...] visti gli elaborati di progetto resi disponibili sul Portale della Regione Puglia e le successive integrazioni, alla luce di quanto esposto, non si rilevano allo stato attuale aspetti di competenza di questo Servizio Autorità Idraulica".

- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Autorità Idraulica, nota prot. n. 343313 del 08/07/2024**

"Dalla documentazione pubblicata al seguente link: <https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/AutorizzazioneUnica>, si evince che il progetto, in oggetto consiste nella costruzione e nella messa in esercizio di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di gas naturale di biometano della capacità pari a 1500 Smc/h, alimentato da alghe e sottoprodotti agricoli, sito nel comune di Mesagne (BR) e Brindisi (BR).

Dalla predetta consultazione non emergono previsioni di occupazioni, attraversamenti e/o usi delle aree del demanio idrico, pertanto non sussistono competenze specifiche dello scrivente servizio."

- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio Affari Generali e Infrastrutture – Sezione Risorse Idriche, nota prot. n. 37822/2024 del 23/01/2024**

"[...] rilevato che l'autorizzazione agli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, ai sensi dell'art. 14 del R.R. 26/2013 è competenza del preposto settore provinciale di riferimento per il territorio, a cui si rimanda la verifica dell'ottemperanza delle disposizioni di cui al Capo II del predetto regolamento, si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni ambientali:

- il pozzo artesiano presente nell'area dell'impianto sia regolarmente autorizzato e che sia a una distanza non inferiore ai 20 m dalla fossa imhoff;
- trattandosi di impianto utile anche alla produzione e utilizzazione agronomica del digestato, lo stoccaggio dei liquami e delle acque reflue deve prevedere l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque di prima pioggia provenienti da aree a rischio di dilavamento di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;

- nelle aree di cantiere deputate allo stallo, all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
- nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.”

- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, nota prot. n. 10671 del 07/09/2023**

[...] si riscontra che nei Comuni di Brindisi e di Mesagne (BR) non sono presenti aree del Demanio Armentizio.

Si comunica, quindi, che per la realizzazione dello stesso il Servizio scrivente **non è competente** al rilascio di alcuna autorizzazione o nulla osta.

- **Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, nota prot n. 8703 del 26/06/2023**

“A seguito dell’attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di Mesagne (BR) e del Comune di Brindisi di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., si attesta che non risultano gravati da Uso Civico i terreni sopra riportati in elenco”.

- **Arpa Puglia – DAP Brindisi, nota prot. n. 69435 del 19/10/2023**

“Esaminata complessivamente la documentazione messa a disposizione da parte del proponente, si esprime parere positivo”.

- **Arpa Puglia – DAP Brindisi, nota prot. n. 10649 del 19/02/2024 con la quale ha trasmesso in allegato il parere, prot. n. 10317 del 16/02/2024, pervenuto dal Servizio CRA della Direzione Scientifica di Arpa Puglia**

“[...] Si rilascia, pertanto, parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. I valori limiti di emissioni, espressi come concentrazione di odore (OUE/m³) dovranno essere coerenti con i valori utilizzati nelle simulazioni modellistiche per la verifica del rispetto delle soglie di accessibilità ai ricettori sensibili, in accordo alla L.R. 32/2008.

Si indicano pertanto i seguenti limiti emissivi: [...]

2. Per i punti di emissione a valle degli scrubber, il limite di emissione per l’NH₃ non sia superiore a 5 mg/m³;
3. La frequenza di monitoraggio delle emissioni odorigene sia almeno semestrale;
4. Il gestore dovrà installare un sistema di monitoraggio in continuo delle sostanze odorigene con le seguenti caratteristiche:

- Il sistema di monitoraggio potrà essere costituito anche da diverse tipologie di analizzatori in continuo, in grado di misurare: singole sostanze chimiche considerate traccianti dell’emissione, più sostanze chimiche (singolarmente o cumulativamente) o parametri surrogati (composti non odorigeni). A titolo di esempio, si elenca una serie di possibili strumenti utilizzabili:

- *Strumenti non specifici, quali rilevatori a ionizzazione di fiamma – FID – o a fotoionizzazione – PID per la determinazione di composti organici totali;*
- *Analizzatori di H25;*
- *Analizzatori di NH3;*
- *Gas-cromatografi di campo.*

- *Il sistema di monitoraggio in continuo sia realizzato con sistemi di campionamento olfattometrico, attivabili automaticamente o manualmente. I campionatori olfattometrici saranno attivati dal gestore o dall'autorità di controllo al fine di determinare il valore di concentrazione di odore tramite olfattometria dinamica verificatosi a seguito:*
 - *Superamento di valori soglia dei parametri monitorati in continuo, in accordo con uno specifico protocollo condiviso con Arpa Puglia;*

 - *Dovrà essere garantita ad Ara Puglia l'accesso in remoto ai dati di monitoraggio in continuo. Il Gestore dovrà, inoltre, trasmettere agli Enti i risultati delle analisi condotte in caso d'attivazione del campionamento olfattometrico.*
 - *La proposta di monitoraggio al confine dell'impianto che tenga conto delle indicazioni su elencate dovrà essere presentata dal Gestore ad Arpa Puglia per le valutazioni di competenza.*

- **Arpa Puglia – DAP Brindisi, nota prot. n. 0052608 del 28/06/2024**

“Esaminata la documentazione consultabile e scaricabile dal link riportato nella convocazione di cui in oggetto, per quanto di competenza di questa Agenzia, si esprime parere favorevole”.

- **Comando Interregionale Marittimo Sud – Ufficio Infrastrutture e Demanio/Sezione Demanio, nota prot. n. 0004395 del 07/02/2023**

“Si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto indicato in argomento, come da documentazione tecnico/planimetrica visionata tramite il link indicato nella nota in riferimento”.

- **Comando Scuole A.M./3^ Regione Area, nota prot. n. 0005963 del 07/02/2023**

“In esito a quanto comunicato con il foglio in riferimento, relativo al procedimento autorizzativo in epigrafe, verificato che l'intervento proposto non interferirebbe con le installazioni di questa Forza Armata né con le limitazioni al diritto di proprietà e di impresa imposte sulle aree vicinarie, si esprime il parere favorevole dello scrivente Comando territoriale dell'A.M. alla sua realizzazione, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e dell'art. 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.”

- **Comando Militare Esercito “Puglia”, SM–Ufficio Personale Logistico Alloggi e Servitù Militari, nota prot. n. 11219 del 05/07/2019 e nota prot. 12464 del 28/04/2024**

*“**ESPRIME**, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il **PARERE FAVOREVOLE** per l'esecuzione dell'opera.*

Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.

Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui

esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.

• **Provincia di Brindisi – Settore Ambiente, nota prot. n. 0034708 del 19/10/2023**

"[...] si rilascia parere favorevole alla realizzazione del progetto in questione, relativamente per gli aspetti ambientali di competenza della Provincia alle seguenti condizioni/prescrizioni, fatti salvi gli obblighi relativi agli aspetti edilizi, urbanistici e paesaggistici:

1. *sia acquisita preliminarmente all'esercizio dell'impianto la concessione all'emungimento delle acque sotterranee per gli usi previsti dal progetto;*
2. *realizzare tutte le necessarie attività, finalizzate a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e del Regolamento Regionale 12 Dicembre 2011, n. 26 come modificato e integrato dal Regolamento Regionale 26 Maggio 2016 n. 7;*
3. *installare prima dello scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia trattate una vasca/serbatoio circa 5/10 mc idoneo all'accumulo delle stesse al fine di realizzare le necessarie attività di autocontrollo prima dello scarico finale, con frequenza almeno trimestrale nel primo anno e, qualora verificata l'efficienza dell'impianto di trattamento e il rispetto dei limiti previsti dalla Tabella 4, di cui all'allegato 5 alla Parte Terza del DL.gs. 152/06 e ss. mm. e ii. e l'assoluta assenza delle sostanze di cui al punto 2.1 del predetto allegato V, gli autocontrolli potranno essere effettuati successivamente con cadenza annuale;*
4. *nel rispetto delle scadenze temporali stabilite al punto precedente, prima dello scarico delle acque di seconda pioggia caratterizzate dovrà essere data comunicazione al DAP di Brindisi di ARPA Puglia e al Settore Ambiente della Provincia di Brindisi, allegando i rapporti di prova effettuati sulle acque trattate da scaricare;*
5. *riportare su apposito Registro da tenersi presso l'impianto, regolarmente vidimato dal Settore Ambiente della Provincia di Brindisi, gli estremi identificativi dei Rapporti di Prova, sottoscritti e certificati da tecnico abilitato, relativi ai risultati delle analisi, effettuate nell'ambito dell'attività di autocontrollo delle suddette acque e i monitoraggi delle emissioni convogliate e diffuse/odorigene, entro le 24 (ventiquattro) ore dalla determinazione e sul quale dovranno essere riportati, anche le specifiche annotazioni relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché eventuali anomalie e fermate dei sistemi di trattamento. Tutta la documentazione relativa alle annotazioni riportate sul Registro, dovrà essere resa disponibile agli organi di controllo;*
6. *realizzare tutte le necessarie attività, finalizzate a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e del Regolamento Regionale 12 Dicembre 2011, n. 26 come modificato e integrato dal Regolamento Regionale 26 Maggio 2016 n. 7;*
7. *è fatto divieto di utilizzare il sistema indicato per l'impianto di fitodepurazione "switch automatico per richiamare parte del digestato liquido alla vasca";*
8. *assicurare con idonee coperture le matrici solide al fine di evitare le infiltrazioni di acque meteoriche e il contenimento delle emissioni odorigene;*
9. *rispettare i limiti di emissione previsti per le emissioni convogliate e le emissioni odorigene secondo il monitoraggio proposto;*
10. *alla dismissione dell'impianto, l'intera area dovrà essere ripristinata come nelle condizioni originarie e dovrà essere svolta appropriata indagine delle matrici suolo, sottosuolo e acque di falda al fine di verificare eventuali contaminazioni secondo le procedure stabilite dal titolo V (bonifica siti inquinati) del D.Lgs 152/2006."*

• **Comune di Mesagne (BR), Ufficio Urbanistica Edilizia Pubblica e Privata, prot. n. 36510 del 17/10/2023**

“[...] si rilevano la non conformità della proposta agli indici edilizi del territorio e la necessità di ricavare spazi per parcheggi previsti dalla Legge Tognoli e la definizione delle aree da cedere a standard di cui al D.M. 144/1968 o la loro eventuale monetizzazione.

E' evidente che l'Autorizzazione Unica, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 12 dlgs 387/2003 e s.m.i., costituisce variante urbanistica allo strumento urbanistica PRG del Comune di Mesagne. Per quanto riguarda la prescrizione richiesta in sede di prima stesura progettuale e riguardante l'art. 4, comma 7 del "Regolamento e norme di indirizzo" della Carta Tematica della zona agricola per la realizzazione della recinzione si prende atto del suo recepimento nella nuova proposta progettuale.

Si chiede inoltre in sede di progettazione esecutiva di incrementare in maniera significativa le barriere verdi con specie autoctone del paesaggio rurale che nella loro crescita possano creare una barriera visiva alle opere impiantistiche di grande impatto visivo che saranno visibili nel percorrimto della strada provinciale.

L'attività proposta si connota essenzialmente nell'ambito di una attività industriale per la produzione di energia che indubbiamente non rientra nella fattispecie agricola prevista dalla norma locale e andrebbe collocata nell'ambito di una zona per insediamenti produttivi; tuttavia la localizzazione proposta è dettata dal passaggio nel lotto di intervento della rete di distribuzione Snam, rendendone sostenibile la connessione. Inoltre la crisi energetica in atto oltre che le politiche intraprese dalla nazione verso la transizione digitale e l'autonomia energetica del territorio, giustifica un interesse pubblico verso l'insediamento proposto. Pertanto un orientamento favorevole alla realizzazione dell'intervento dovrà scontare la discussione e la dichiarazione di interesse pubblico in Consiglio Comunale per la variante agli indici ed alla destinazione dettata dalle norme tecniche dello strumento locale.

In conclusione, il progetto proposto non è compatibile con lo strumento urbanistico per le seguenti motivazioni:

- *destinazione d'uso di attività industriale per la produzione di energia, non prevista dalle norme della zona Agricola;*
- *superamento dei parametri edilizi dettati dall'art. 62 delle NTA;*
- *adeguamento superfici a parcheggio;*
- *individuazione aree a standard urbanistici.*

Pertanto, l'insediamento di tale attività, favorevolmente auspicata per le considerazioni innanzi espresse, deve sottendere ad una variante allo strumento urbanistico, oltre che alla risoluzione delle criticità rappresentante. Ci si riserva di predisporre il calcolo del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/01, dell'aggiuntivo contributo straordinario per interventi in variante urbanistica di cui all'art. 9 della L.R. 18/2019, se previsti. Per quanto riguarda le misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010 è stato predisposto uno schema di convenzione già condiviso con la Società Proponente.

Si segnala infine che è pervenuta presso l'Ufficio Scrivente una richiesta di modifica di tracciato di metanodotto denominato "Metanodotto Matagiola" che evidentemente attraversa l'area interessata dall'impianto della Società Alghe&alghae, sembrerebbe una proposta avanzata da una società incaricata dalla stessa SNAM. A tal fine l'ufficio ha già provveduto ad informare il responsabile della ENERECO S.p.a della presenza del presente progetto, ma si demanda alla SNAM il chiarimento di tale sovrapposizione".

- **Comune di Brindisi, nota prot. n. 112162/2026 del 20/10/2023**

“[...] si esprime parere favorevole a condizione che la società risulti nel suo stato attiva”

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, nota prot. n. 23587/2023 del 16/08/2023**
[...]

Preso atto ed esaminata la documentazione progettuale complessivamente resa disponibile e innanzi richiamata, questa Autorità di Bacino Distrettuale evidenzia che, in rapporto alla Pianificazione di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.), le cui cartografie sono pubblicate sul sito istituzionale di questa autorità Distrettuale, le opere previste nel già menzionato progetto non interferiscono con le aree disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del richiamato P.A.I.

La scrivente Autorità, valutati tutti gli elaborati prodotti, esprime parere di compatibilità al P.A.I. e al P.G.A. con le seguenti prescrizioni:

- *la società deve accertarsi che non ci siano impianti di captazione di acque sotterranee destinate al consumo umano e per irrigazione a distanze inferiori, rispetto al punto di recapito finale, a quelle previste dall' art 13 comma 1 e 5 del regolamento n. 26/2013 della Regione Puglia.*
- *sia garantito, sempre, tenuto conto che le prove di permeabilità hanno dato un valore di $K = 2,00 \times 10^{-4}$, un franco di sicurezza tra la base del bacino drenante, della trincea drenante e la falda acquifera superficiale, almeno, di 2 metri.*

• **Snam, con nota DI-SOR/ESE/EAM69268/prot.n.837 del 07/09/2023**

[...] a seguito delle verifiche eseguite, Vi concediamo Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione dell'opera in oggetto a condizione che venga realizzata come da progetto allegato e che siano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- *l'inizio dei Vostri lavori nei tratti interferenti le nostre condotte dovranno essere preventivamente concordati con il nostro ufficio in indirizzo (tel. 080/5057390), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento delle condotte e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;*
- *dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tali tratti di metanodotti;*
- *le condotte DN300 interferenti con i gasdotti, di cui alla "Zona 3" indicato sull'elaborato di progetto, nonché dichiarate della Soc. Algae&Algae srl, tubazioni in pressione con pec ricevuta in data 06/09/2023, di cui si allega, potranno essere realizzate in attraversamento ai metanodotti purché, nel punto di interferenza, sia assicurato il rispetto della normativa vigente (D.M.17.04.08 art.2.7) una distanza minima di sicurezza, non inferiore a m. 0,50 distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate più vicine;*
- *i cavi elettrici interferenti con i gasdotti nello stesso punto indicato "Zona 3" potranno essere posati ad una distanza minima tra le superficie affacciate più vicine (cavo-metanodotto), maggiore di m. **0,50** e che i relativi cavi dovranno essere posati liberi e senza l'ausilio di corrugati per una lunghezza di almeno **12 m.** (6 metri da entrambi i lati dei metanodotti);*
- *i lavori di realizzazione della recinzione nei tratti interferenti la nostra condotta dovranno essere preventivamente concordati con la nostra Unità in indirizzo (tel. 0805057390), che provvederà al picchettamento delle condotte e alla stesura del relativo verbale e fornirà, anche durante la fase esecutiva degli stessi, la necessaria assistenza con proprio personale a condizione che venga realizzata come da progetto tipico allegato;*
- *eventuali altre opere accessorie agli impianti appartenenti ai lavori di cui all'oggetto, quali pozzetti, giunzioni del cavo, o armadietti dovranno essere posti ad una distanza tale da rispettare le condizioni previste della servitù dei metanodotti;*
- *eventuali opere che si rendessero necessarie per la messa in sicurezza del Vs. sottoservizio a fronte di nostri futuri interventi manutentivi sui gasdotti saranno eseguite a Vs. cura e spese e*

previ accordi con la nostra Unità Snam Rete Gas di Brindisi;

- nel corso dei lavori, di cui alla presente autorizzazione, il passaggio dei mezzi di cantiere in attraversamento delle condotte, al di fuori della viabilità ordinaria, dovrà essere preventivamente concordata con la scrivente Società;*
- tutto il personale operante in cantiere, in special modo quello ai mezzi di sollevamento terra, dovrà essere edotto, ai fini della sicurezza, sui rischi derivanti dalle attività svolte in prossimità delle condotte contenenti gas in pressione;*
- resta altresì inteso che le fasce asservite dei nostri metanodotti, dovranno essere lasciate a terreno agrario, non potranno essere pavimentate né adibite a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa della condotta;*
- resta peraltro inteso che, qualora nella fase esecutiva del Vs. progetto dovessero emergere delle puntuali interferenze (accessi, sottoservizi, etc.) con la fascia di servitù dei ns. metanodotti, le stesse andranno preventivamente analizzate e risolte con la Scrivente società nel rispetto delle richiamate norme di sicurezza e degli atti di servitù in essere”*

- Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, nota prot. n. 2929 del 14/02/2023**

“[...] sulla base degli elaborati progettuali posti in visione al link fornito da codesto Ente, si rileva che l'intervento previsto, non interferisce con opere e/o impianti gestiti da questo Consorzio.

Pertanto, per quanto di competenza e per la procedura in parola, si comunica che non emergono motivi ostativi alla realizzazione del progetto di che trattasi”.

- Anas S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nota prot. n. 132876 del 16/02/2024**

[...] esaminata la documentazione inviata, si comunica che l'area interessata non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada.

Per quanto innanzi, pertanto, si comunica che Anas S.p.a. non esprimerà alcun parere in merito e/o autorizzazione”.

- Ente Nazione per l'Aviazione Civile (ENAC), nota prot. n. 74148 -P del 08/06/2023**

“Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento “Verifica preliminare”, vi siano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo, in quanto, così come riportato sulla procedura pubblicata, “qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l'utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenze di Servizi) un'apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l'esclusione dall'iter valutativo”. La trasmissione di tale asseverazione alla Scrivente, qualora ne ricorrano i presupposti e fatte salve le risultanze dell'eventuale controllo a campione effettuato su tali documenti, completa gli adempimenti necessari nei confronti di questo Ente”.

- Acquedotto Pugliese S.p.A., nota prot. n. 44597/2024 dell'01/07/2024**

“Con riferimento all'istanza pervenuta con nota PEC prot. n. 0312154/2024 del 21.06.2024, pari oggetto della presente, acclarata in atti AQP in data 24.06.2024 al prot. N. 42863/2024; consultati gli elaborati tecnici riportati nel link di riferimento, al fine di esprimere il parere di massima relativo ad eventuali interferenze dei lavori in argomento con le opere acquedottistiche esistenti, si comunica che le aree interessate dagli interventi previsti in progetto, non interferiscono con alcuna opera acquedottistica del Servizio Idrico Integrato. Premesso quanto sopra, questa Società, per quanto di propria competenza, esprime il proprio “nulla-osta” alla realizzazione delle opere di che trattasi.”

- della L.R. 28/2022, che introduce espresse previsioni sulle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale ex D.M. 10/09/2010, la Società agricola Algae & Algae a.r.l. è chiamata ad attuare le misure di compensazione così come in precedenza esplicitate, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in favore dei territori su cui l'impianto incide, alle condizioni economiche previste nel citato Decreto. In particolare:

delle misure compensative individuate nella Bozza di Convenzione, concordata con la proponente, e trasmessa dal Comune di Mesagne (BR) con nota acquisita al prot. 370448 del 22/07/2024, con la quale la Società si impegna:

- a. all'assunzione di almeno 20 unità lavorative a tempo continuativo per tutto l'esercizio dell'impianto. Questo livello di occupazione sarà raggiunto entro 12 mesi dall'inizio della produzione commerciale;
 - b. compensazione ambientali "una tantum" per un importo complessivo di opere pari all'importo delle opere portate a conclusione e collaudo e consistenti nella:
 - Riqualificazione ambientale delle strade di accesso al Campo Sportivo "Stadio Comunale A. Guarini" in c. da Tagliata costituita dal progetto allegato alla convenzione.
- Si richiama al riguardo anche la nota del Comune di Brindisi, prot. n. 75394 del 22/07/2024, con la quale l'amministrazione comunale riferisce che le misure di compensazione devono essere formulate e calcolate dal Proponente in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010, della L.R. 28/2022 e delle Delibere della Giunta Comunale di Brindisi n. 333 del 24/10/2023 e n. 374 del 21/11/2023.

CONSIDERATO CHE, in riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità

- l'impianto sarà realizzato su un'area nella disponibilità della Società agricola Algae & Algae a.r.l., giusta dichiarazione resa dal Rappresentante Legale *pro- tempore*, acquisita agli atti con nota prot. n. 347007 del 09/07/2024 con la quale ha dichiarato che *"In relazione ai terreni individuati nelle relative mappe catastali per la costruzione dell'impianto per la produzione di 1.500 Sm³/h di biometano immesso nella rete del gas SNAM, si conferma che tutte le aree dichiarate nel progetto sono nella disponibilità dell'azienda agricola Algae & Algae srl. Inoltre si dichiara che non dovrà essere espletata alcuna attività espropriativa neppure per la realizzazione del Punto di consegna alla SNAM, in quanto interno alla stessa area di Algae & Algae."*
- la Sezione regionale procedente, pertanto, non ha proceduto alla "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti.

PRESO ATTO CHE

- con riferimento alla verifica sulla sussistenza di interferenze con i titoli minerari di cui alle note prot. prot. n. 154012 del 28/09/2023 e n. 030194 del 16/02/2024, trasmesse dal Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) – Sezione U.N.M.I.G., la società agricola Algae & Algae a.r.l. provvedeva a trasmettere la "Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie" resa dall'Ing. Renata Rogo, con la quale ha comunicato *"di aver esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico - DGS-UNMIG <https://>*

unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti alla data del 10/10/2021 e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti” si ritiene assolto l’obbligo di effettuare la suddetta verifica.

- con riferimento alla verifica della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, ai sensi dell’art. 709 del c. 2 del Codice della Navigazione Aerea, alla luce di quanto comunicato dall’ENAC, con nota prot. n. 74148 -P del 08/06/2023, la società provvedeva in data 08/06/2022 alla trasmissione ad ENAC dell’asseverazione di esclusione dall’iter valutativo, redatta a seguito della verifica preliminare esperita;
- relativamente a quanto richiesto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali - Divisione VIII – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, con nota prot. n. 178553 dell’08/09/2023, la società, in data 02/10/2023, a mezzo comunicazione prot. n. 381683 del 26/07/2024, ha dichiarato che *“l’impianto produrrà biometano in forma gassosa che sarà interamente immesso nella rete nazionale del gas naturale della SNAM e che pertanto è stata presentata all’ENEL esclusivamente la richiesta di una fornitura di energia elettrica per l’alimentazione degli ausiliari NON attinenti all’impianto di produzione biometano, ovvero per la sola alimentazione di accessori quali, illuminazione stradale, apertura e chiusura sbarre o cancelli, allarmi, elementi per il condizionamento e l’illuminazione degli uffici e dei servizi igienici e così via”*. In considerazione di quanto premesso dichiarava di non dover richiedere il prescritto nulla osta.

CONSIDERATO INOLTRE CHE la Società con nota acquisita agli atti dell’ufficio in data 24/07/2024 ha trasmesso:

- una cartella su supporto digitale contenente elaborati riconducibili al progetto definitivo; detta cartella è stata oggetto di una riorganizzazione effettuata fino al primo agosto a.c. presso l’ufficio regionale precedente, tenuto conto delle varie consegne effettuate nel corso delle varie conferenze di servizi succedutesi durante l’iter autorizzativo, ai fini della sottoscrizione operata dal responsabile del procedimento con firma digitale apposta sugli stessi in data 1/8/2024;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell’impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007.

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, da effettuarsi sul sito pago PA al link: https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=IMPIANTI_ la causale “D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa – oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l’accertamento della regolare esecuzione delle opere”;
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552, il cui importo pari a 96 € (euro), per i diritti di registrazione dell’Atto Unilaterale d’obbligo.

- Preso atto che con nota prot. n. 361910 del 16/07/2024, questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 5 del D Lgs 28/2011**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;
- in data 23/07/2024 è stato sottoscritto, dalla società agricola Algae & Algae a.r.l., l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901;
- la Sezione Transizione Energetica con nota prot. n. 375265 del 24/07/2024 trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, l'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in n. 1 copia su supporto digitale dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0242338_20240722 fatto salvo che il presente provvedimento. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia positiva.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio:

- un impianto di digestione anaerobica per la produzione di gas naturale di biometano della capacità pari a **1.500 Smc/h**, alimentato da alghe e sottoprodotti di origine agricola, sito nei comuni di Mesagne (BR) e Brindisi (BR);
- metanodotto denominato "Allacciamento Algae&Algae S.r.l. – PDC Biometano DN 100 (4") – DP 75 bar" localizzato al Foglio di mappa 4 – particella 3 del Comune di Mesagne (BR), connesso al metanodotto Palagianò-Brindisi Sud. L'opera collegherà la rete di trasporto gas/metano, all'impianto di digestione anaerobica per la produzione di gas naturale di biometano, con lo scopo di prelevare bio-gas/metano e successivamente immetterlo nella rete di trasporto metanifera esistente;
- delle infrastrutture strettamente indispensabili.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

La sottoscritta attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie;
- che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -
Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L’impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

diretto

indiretto

X neutro

non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: “Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato "modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0";
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 "D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)";
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 "Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento";
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22";
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo";
- la LR 28/2022 e s.m.i "norme in materia di transizione energetica"
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- **Il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti per le Province di Brindisi e Lecce**, con nota prot. n. 1411-P del 17/01/2022, ha attestato che sulle aree interessate dall'intervento non risultano procedimenti di tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004;
- **la Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio**, con nota prot. n. 10031 del 04/12/2023, preso atto delle attestazioni di esclusione dell'impianto da procedure di compatibilità ambientale (verifica di VIA e VIA) nonché delle ulteriori integrazioni documentali con cui è stata comunicata la riconfigurazione delle aree di impianto da parte della società, con esclusione di qualsiasi interferenza con beni ed ulteriori contesti di paesaggio di cui all'art. 38 delle NTA del PPTR, ha comunicato che "non si ravvisano profili di competenza."
- **La Provincia di Brindisi – Settore Ambiente**, con nota prot. n. 0034708 del 19/10/2023, ha rilasciato il parere favorevole alla realizzazione del progetto in questione, relativamente agli aspetti ambientali di sua competenza alle condizioni/prescrizioni ivi formulati; tale parere sostanzia l'istruttoria sui titoli presupposti di compatibilità ambientale e il quadro prescrittivo che li sorregge;
- **Arpa Puglia – DAP Brindisi**, nota prot. n. 10649 del 19/02/2024 con la quale ha trasmesso in allegato il parere, prot. n. 10317 del 16/02/2024, pervenuto dal **Servizio CRA della Direzione Scientifica di Arpa Puglia**. Tale parere integra il quadro prescrittivo ambientale di cui al parere della Provincia di Brindisi
- la comunicazione, prot. n. 361910 del 16/07/2024, con la quale questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto; richiamata in particolare la legge regionale 7

novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, per cui **sono dovute misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, e la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 “*buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*” che richiede la sottoscrizione di un apposito Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti.

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1944 del 21.12.2023 con la quale l'ing Francesco Corvace, è stato individuato quale Dirigente della Sezione nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell'Autorizzazione Unica e, per il quale, lo stesso risulta anche Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Società Agricola Algae & Algae a.r.l.** in data 23/07/2024.
FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la **Società Agricola Algae & Algae a.r.l.** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di biometano e delle relative opere di connessione **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione;
- ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 e ss.mm. ii, “**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**”, la **Società Agricola Algae & Algae a.r.l.** ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale, in data 05/06/2024, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori e in particolare con il verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 20/10/2023;

Precisato che:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 361910 del 16/07/2024 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente della Sezione Transizione Energetica, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla **Società Agricola Algae & Algae a.r.l.**, con sede legale in Basiglio (MI) in via Cristoforo Colombo n. 142, C.F. e P.IVA 11390170964, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., dell'art. 5 del D Lgs 28/2011 e ss.mm.ii. della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di digestione anaerobica per la produzione di gas naturale di biometano della capacità pari a 1500 Smc/h, alimentato da alghe e sottoprodotti di origine agricola, sito nei comuni di Mesagne (BR) e Brindisi (BR);
- un metanodotto denominato "Allacciamento Algae&Algae S.r.l. – PDC Biometano DN 100 (4") – DP 75 bar", localizzato al Foglio di mappa 4 – particella 3 del Comune di Mesagne (BR), connesso al metanodotto Palagianò- Brindisi Sud;
- delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di biometano.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n.

387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento. La presente autorizzazione unica, ove occorra, determina la variazione della destinazione urbanistica dell'area di progetto, rendendo conforme alle disposizioni urbanistiche la localizzazione dell'impianto. **Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti**, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La società **Società Agricola Algae & Algae a.r.l.**, nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di biometano di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti;

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte. In particolare si rimarcano le competenze delle autorità ambientali competenti (Provincia di Brindisi, Arpa Puglia) in ordine ai pareri istruttori e alle prescrizioni resi ed in atti.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione

già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016, il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità dell'impianto per la produzione di biometano da fonte rinnovabile, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e di apporre, limitatamente alle infrastrutture di rete, il vincolo preordinato all'esproprio per quanto dovesse rendersi necessario, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

L'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio resta comunque subordinata alla *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005, non effettuata nel procedimento in epigrafe per via della disponibilità dell'area previamente dichiarata dalla proponente e ricadente nell'area di sedime dell'impianto produttivo oggetto della presente autorizzazione;

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 361910 del 16/07/2024.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini

stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo".

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a. mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b. mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c. mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d. il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e. esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

Il collaudo finale dei lavori deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto. La fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di Comunicazione Antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, con esito positivo oppure di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

Anche tal fine si prescrive che entro 30 giorni dal presente atto, la società provveda a consegnare alla Sezione Transizione Energetica su supporto digitale e a caricare nella Sezione "progetti definitivi" di Sistema Puglia, una definitiva ed esaustiva riorganizzazione strutturata dei file progettuali, con elenco definitivo degli elaborati alla data dell'autorizzazione, corredata inoltre di mappa logica riferita alle consegne operate nel tempo sia su Sistema Puglia, sia a vario titolo trasmesse agli enti intervenuti nelle varie Conferenze di Servizi.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di biometano non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di biometano;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 38 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela del Paesaggio;
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio AIA / RIR;
 - Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici;
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Risorse Idriche;
 - all'ufficio per le espropriazioni della Regione Puglia;
 - alla Provincia di Brindisi;

- al GSE S.p.A.;
- a InnovaPuglia S.p.A.;
- al Comune di Mesagne (BR);
- al Comune di Brindisi;
- ad Arpa Puglia – Direzione scientifica e DAP di Brindisi;
- all’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale;
- ad AQP S.p.A.;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi;
- ad ASL di Brindisi
- ad Anas S.p.A
- a SNAM Rete Gas S.p.A.;
- alla Società Agricola Algae & Algae in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Responsabile A.U. con V.I.A. Ministeriale
Palmarita Oliva

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace